

**PIANO INTERNO IN CASO DI VARIAZIONE O CESSAZIONE
DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO**

* * *

(Regolamento (UE) 2016/1011, c.d. Benchmarks Regulation – BMR)

Sommario

1. PREMESSA	3
2. PIANO INTERNO	4
3. Motivi dell'uso degli indici sostitutivi come alternativa valida	6

1. PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. Benchmarks Regulation – BMR), riguardante gli indici usati come indici di riferimento (*benchmarks*) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, all'art. 28 paragrafo 2 prevede l'obbligo per gli enti vigilati di redigere un Piano interno che illustri le azioni che intendono intraprendere in caso di variazioni sostanziali di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

La TRATON Financial Services Italy S.p.a. ha adottato il presente Piano che è pubblicato e messo a disposizione sul proprio sito internet.

Il Piano è applicato per il caso in cui il contratto di credito non preveda, *ab origine*, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della "variazione sostanziale".

Il Piano è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici a cui si fa riferimento, in merito a variazioni normative, eventi legati a condizioni di mercato inconfutabili e variazioni della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

2. PIANO INTERNO

Di seguito si riporta il processo interno che illustra le attività previste in caso di variazioni sostanziali o cessazione degli indici di riferimento utilizzati.

A Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento

Per “variazione sostanziale dell'indice di riferimento” si intendono le c.d. “modifiche rilevanti” (“*material changes*”) della metodologia per la determinazione dell'indice. Non si intendono le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla sua naturale fluttuazione giornaliera.

Per “cessazione dell'indice di riferimento”: si intende il venire meno della rilevazione o della determinazione dell'indice da parte dell'ente preposto a tale scopo.

B Individuazione dell'indice di riferimento alternativo

La scelta dell'indice alternativo di riferimento è possibilmente effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale. La Società nella scelta degli indici di riferimento alternativi, si attiene alle disposizioni del BMR: *“Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36”* (art. 29 BMR). L'art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. “Registro degli amministratori e degli indici di riferimento”, istituito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority, Autorità di vigilanza europea) e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web. La tabella di riepilogo degli indici adottati alternativi all'indice di riferimento cessato, è indicata nell'Allegato 1.

C Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento

La Società invia tempestivamente una comunicazione alla Clientela interessata, secondo le modalità scelte per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale, in merito alla sostituzione dell'indice cui il contratto fa riferimento, indicando il nuovo indice di riferimento e la decorrenza della variazione.

D Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato

La Società provvede all'aggiornamento della documentazione contrattuale e di trasparenza a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

Indici di riferimento utilizzati	Emittente Amministratore dell'indice	Possibili indici di riferimento alternativi	Emittente Amministratore dell'indice	Idoneità degli indici sostitutivi
Euribor 3 mesi	European Money Markets Institute EMMI	EFTERM a 3 mesi, diffuso ogni giorno lavorativo sui principali circuiti telematici (es: https://www.emmibenchmarks.eu/benchmarks/efterm) e sulla stampa specializzata, aumentato del Credit Spread Adjustment* relativo all'indice cessato.	European Money Markets Institute	

*Il Credit Spread Adjustment verrà determinato come media algebrica delle differenze tra l'indice di riferimento utilizzato e l'indice di riferimento alternativo registrate nei 36 mesi precedenti la cessazione

La tabella sopra riportata non contempla, quale indice di riferimento, il Tasso BCE, in quanto trattasi del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea; non si ritiene pertanto di individuare un indice sostitutivo, considerata la remota possibilità di cessazione e che, data la rilevanza dell'indice, in caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo.

Si specifica infine che, qualora l'indice di riferimento adottato per gli Strumenti finanziari e per i Contratti indicizzati a tasso variabile non sia incluso nella tabella di cui sopra, il tasso sostitutivo da utilizzare sarà il Tasso BCE.

3. Motivi dell'uso degli indici sostitutivi come alternativa valida

L'EFTERM è un indice di riferimento sviluppato da EMMI (European Money Markets Institute), amministratore dell'indice Euribor, basato sui dati di mercato disponibili su swap e futures su indici overnight che fanno riferimento al tasso a breve termine in euro della Banca centrale europea (€STR). Questo indice misura l'evoluzione media attesa (ossia, prospettica) dei costi di finanziamento all'ingrosso in euro non garantiti overnight delle banche dell'area dell'euro su scadenze definite, note come "tenor": 1 settimana, 1, 3, 6 e 12 mesi. L'EFTERM è pubblicato ogni giorno di TARGET2, alle 11:15 CET, per ciascuna delle scadenze.

Un'analisi storica dell'andamento dell'indice di riferimento evidenzia un allineamento significativo con l'indice EURIBOR utilizzato.

E' prevista l'applicazione di un Credit Spread Adjustment (determinato come indicato al precedente paragrafo), perché il tasso di riferimento dell'EFTERM (€STR) è quello utilizzato nei finanziamenti overnight delle banche dell'area dell'euro e quindi sostanzialmente un tasso privo di rischio, mentre l'EURIBOR viene utilizzato per prestiti interbancari su scadenze più lunghe e quindi per definizione soggette ad un rischio maggiore.